

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 2011 N. 28

PROGRAMMA ASSICURATIVO PER RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE
DELLE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Strumenti per il miglioramento dell'efficienza e dell'economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile)

1. La Regione promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare l'efficienza e l'economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale. A tal fine definisce, direttamente o tramite l'individuazione di una o più Aziende e/o enti del Servizio Sanitario Regionale a cui attribuire il relativo incarico, un programma assicurativo di gestione diretta del rischio tramite un fondo speciale dedicato.
2. Il fondo speciale è destinato al finanziamento degli esborsi che le Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale debbono sostenere per il risarcimento dei sinistri.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, per quanto compatibili, alle sinistrosità concernenti le gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2

(Competenze della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale definisce:
 - a) i criteri e le modalità di gestione del programma assicurativo individuando una o più Aziende o enti del Servizio Sanitario Regionale incaricati della gestione;
 - b) l'ammontare del fondo speciale sufficiente a far fronte agli esborsi da sostenere;
 - c) la quota di fondo sanitario di competenza di ogni singola Azienda o ente del Servizio Sanitario Regionale da destinarsi al fondo speciale;
 - d) gli indirizzi in merito alle modalità di gestione delle sinistrosità afferenti le gestioni liquidatorie.

Articolo 3

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico del Fondo Sanitario Regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addi 26 OTT. 2011

IL PRESIDENTE

(Claudio Burlando)

